

**APPENDICE C –  
EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO**


## 1. Equity ratios

### *Esempio 1*

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa “a catena” di tale gruppo può essere raffigurata così:



Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società controllante che redige il bilancio consolidato rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:  $D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$

## 2. Differenze di consolidamento

### 2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

- a) nella voce 100 del passivo (“differenze negative di consolidamento”) dello stato patrimoniale consolidato;
- b) in una sottovoce (“fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”) della voce 80 del passivo (“fondi per rischi e oneri”), quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce 120 del passivo (“patrimonio di pertinenza di terzi”).

### 2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;
- il patrimonio della società B è così composto:

+ capitale	60
+ riserve	40

Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e

del passivo, con una sottovoce della voce 110 dell'attivo consolidato "Immobilizzazioni immateriali di cui: avviamento".

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di 30 va iscritta in una sottovoce della voce 110 dell'attivo consolidato "Immobilizzazioni immateriali";
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce 120 del passivo ("patrimonio di pertinenza di terzi").

### 2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/20X0 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono (<sup>1</sup>):

				90%								90%			
Soc. A				→ Soc. B				→ Soc. C							
Part.	70	Cap.	100	Part.	60	Cap.	50	Cr.	100	Cap.	100				
Cr.	80	Ris.	50	Cr.	40	Ris.	50								

**LEGENDA:**

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve

<sup>1</sup> Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli “equity ratios”.

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:

*Differenze negative di consolidamento*

- a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;
- b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C) <sup>(1)</sup>;

*Interessi di minoranza*

- a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);
- b) 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

- a) 47 nella voce 100 del passivo (“differenze negative di consolidamento”);
- b) 23 nella voce 120 del passivo (“patrimonio di pertinenza dei terzi”).

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

---

<sup>1</sup> La differenza negativa indicata nel testo (27) è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{DIFF} = 90\% [60 - 90\% (100)] = - 27$$

Al medesimo risultato si può pervenire utilizzando gli equity ratios della controllante che redige il bilancio consolidato capogruppo (A) relativi alle singole controllate (B e C). Pertanto, dato che l'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento e l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento), la differenza negativa di consolidamento attribuibile al gruppo si può determinare nel seguente modo:

$$\text{DIFF} = 90\% (60) - 81\% (100)$$

dove il primo termine rappresenta la quota della partecipazione di B in C di pertinenza della controllante che redige il bilancio consolidato, il secondo termine rappresenta la quota del patrimonio di C di pertinenza della controllante che redige il bilancio consolidato.

BILANCIO CONSOLIDATO

<b>30.</b> Crediti verso clientela	220	<b>120.</b> Differenze negative di consolidamento	47
		<b>140.</b> Patrimonio di pertinenza di terzi	23
		<b>150.</b> Capitale	100
		<b>170.</b> Riserve	50
	220		220

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/20X1) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto:

- a) *società A:*
  - utile d'esercizio: 20
- b) *società B:*
  - utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi)
- c) *società C:*
  - utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve)

Secondo quanto disposto dal capitolo 3, paragrafo 2.1.1, le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi bancari generali", "utile d'esercizio" ecc.).

È inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a 0,4. Tali importi sono così determinati:

*Utile di pertinenza del gruppo*

- 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- 9 (pari al 90 per cento di 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- 4,05 (pari al 90 per cento di 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

*Variazione del patrimonio di terzi*

- 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui 0,6 di diretta pertinenza (<sup>1</sup>) e 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- 0,5 (pari al 10 per cento di 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

*Passività verso i soci di minoranza*

- 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle presenti disposizioni, le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/20X1 che, pertanto, si presenta così

BILANCIO CONSOLIDATO

<b>30.</b> Crediti verso clientela	255	<b>60.</b> Altre passività	0,4
		<b>120.</b> Differenze negative di consolidamento	47
		<b>140.</b> Patrimonio di pertinenza di terzi	24,55
		<b>150.</b> Capitale	100
		<b>170.</b> Riserve	50
		<b>200.</b> Utile d'esercizio	33,05
	<b>255</b>		<b>255</b>

<sup>1</sup> L'importo di 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.